

C.C. N.26 del 01/07/2014

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - NUOVA DEFINIZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO QUOTA DETENTORI

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), finalizzata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013, la TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale del possessore viene a gravare non soltanto sul proprietario/titolare di diritto reale sull'immobile, ma anche sul detentore, in percentuale che deve essere definita a livello regolamentare da parte del Comune, in quanto le due obbligazioni tributarie hanno natura autonoma;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, nella sua versione iniziale approvata nell'ambito della Legge di stabilità 2014 stabiliva che il versamento della TASI e della TARI avrebbe dovuto essere effettuato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite da ogni Comune a livello regolamentare, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

CONSIDERATO che, alla luce di tali disposizioni, il Comune di Cerrione, con deliberazione di C.C. del 24/04/2014 n. 9, ha approvato i regolamenti di disciplina della IUC ed, in particolar modo, della TASI e, con contestuale deliberazione di C.C. del 24/04/2014 n. 10, ha approvato le aliquote e le tariffe della IUC, stabilendo, con riferimento alla TASI:

- che il tributo è applicato all'abitazione principale, sulla base dell'aliquota del 1,2 per mille, con una detrazione pari a euro 50, maggiorata di €. 25 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 20, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- che, in caso di immobile equiparato all'abitazione principale, ove detenuto da un soggetto diverso dal proprietario (comodatario, assegnatario di alloggio sociale, parente di soggetto ricoverato in struttura o iscritto all'A.I.R.E.) la quota applicabile al detentore sarà pari al 20%;
- che è applicato anche a tutti gli altri fabbricati con l'aliquota unica del 1,2 per mille
- che non è stata prevista l'applicazione per i fabbricati strumentali all'attività agricola e per le aree fabbricabili.

CONSIDERATO che, nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe è stato stabilito che il versamento dei tributi che compongono la IUC avrebbe dovuto intervenire nel modo seguente:

IMU	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
TASI possessore	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
TARI possessore	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015
TASI occupante	Acconto	16 luglio 2014
	Saldo	16 novembre 2014
TARI occupante	1° rata	16 luglio 2014
	2° rata	16 novembre 2014
	3° rata a saldo conguaglio	16 marzo 2015

VISTO l'art. 1 comma 688, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, convertito in L. 2 maggio 2014 n.

68 e da ultimo dal D.L. 9 giugno 2014 n. 88, il quale stabilisce che:

“A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerrione. Responsabile Procedimento: dott.Roberto Carenzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

RITENUTO l'evoluzione normativa sopra esposta, per quanto non applicabile al Comune di Cerrione, nella parte in cui ha previsto lo spostamento al 16 dicembre 2014 della TASI dovuta sull'abitazione principale ed i relativi immobili equiparati, non risolve – con riferimento a tutti gli altri fabbricati imponibili ai fini TASI – il problema generato dalla definizione di termini di pagamento dello stesso tributo stabiliti a livello normativo, in

analogia con quelli dell'IMU, che appaiono adeguati solo in relazione ai possessori degli immobili soggetti a TASI, ma non nei confronti dei detentori tenuti al versamento di una quota dello stesso tributo;

DATO ATTO che, il Comune di Cerrione ha previsto in sede regolamentare che la TASI dovuta dal possessore sia versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l'IMU, mentre per la TASI eventualmente dovuta dal detentore sia riscossa alle stesse scadenze della TARI (16 luglio/16 novembre), a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

RITENUTO infatti che le modalità di pagamento della TASI non possano essere assimilate completamente a quelle dell'IMU, in quanto, se è vero che, per quanto riguarda la quota di tributo dovuta dal possessore, il Comune ha provveduto ad indicare – nell'ambito dell'informativa inviata ai contribuenti – l'aliquota applicabile e la percentuale di spettanza del proprietario/titolare di diritto reale (nei cui confronti la TASI costituisce sostanzialmente una sorta di IMU aggiuntiva), al contrario tale modalità di versamento non potrà essere applicata per il pagamento della quota di tributo dovuta dal detentore, cui dovrà essere comunicato l'importo della somma da versare a tale titolo, in quanto non appare corretto prevedere che il conteggio della TASI venga rimesso all'autoliquidazione da parte del detentore, che potrebbe non essere a conoscenza del valore imponibile dell'immobile utilizzato, né tanto meno del meccanismo di calcolo della TASI, quale imposta sostanzialmente patrimoniale;

RILEVATO pertanto che anche per l'Ufficio Tributi l'elaborazione del calcolo di quanto dovuto dai detentori si sia rilevato più complicato soprattutto per l'individuazione puntuale della base imponibile ovvero per l'individuazione di tutti i fabbricati principali ed accessori occupati dal detentore;

RITENUTO che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato in una unica scadenza, coincidente con la seconda rata prevista per il pagamento della TARI, 16 novembre 2014, a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente:

- l'indicazione della percentuale di imposta addebitata all'utilizzatore;
- gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di TASI, distinto da quello dovuto a titolo di TARI;

- i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del contribuente, l'allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come normalmente succede in sede di riscossione del tributo sui rifiuti e come risulta ancora previsto dal comma 689 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge – il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

RICHIAMATO l'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale del 24/04/2014. n. 9, relativo alle modalità di riscossione del nuovo tributo;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) di stabilire, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i. , che il versamento della TASI dovuta dai detentori dovrà intervenire in occasione della seconda scadenza fissata per il pagamento della TARI, cioè 16 novembre 2014, che verrà comunicata ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento che verrà trasmesso dall'Ufficio Tributi del Comune;
- 3) di dare atto che, ai sensi di quanto deliberato al punto 2), la scadenza della TASI per i contribuenti del Comune di Cerrione interverrà nei termini fissati dal Legislatore soltanto per quanto riguarda il tributo dovuto dai possessori, che dovranno provvedere in autoversamento alla determinazione dell'importo dovuto, alle scadenze attualmente fissate al 16 giugno per l'acconto ed al 16 dicembre per il saldo;
- 4) di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto 3), non verranno comunque applicate sanzioni nei confronti dei possessori di immobili che dovessero provvedere ad

effettuare in modo non corretto il versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, ove la regolarizzazione del versamento del tributo complessivo dovuto avvenga entro la scadenza per il versamento del saldo;

- 5) di stabilire che l'esonero dalle sanzioni non si applicherà tuttavia nei confronti dei possessori di immobili che dovessero omettere completamente il versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014;
- 6) di stabilire infine che eventuali maggiori versamenti della TASI effettuati in acconto dai possessori di immobili potranno essere compensati con l'IMU dovuta per l'anno 2014, ove in sede di versamento del saldo non vi dovesse essere capienza nella TASI dovuta dal contribuente a titolo di saldo;
- 7) di disporre che il presente atto sia interamente integrato nell'apposito articolo 14 "riscossione della TASI" del vigente Regolamento TASI
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata.

C.C. N.26 del 01/07/2014

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - NUOVA DEFINIZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO QUOTA DETENTORI

PARERI

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
- Ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Ai sensi dell'art.3 D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. PAOLA BORRA, Responsabile del Servizio competente sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Paola Borra)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta rag. PRIMORINA TONIN, Responsabile del Servizio esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con L.213/2012, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile;

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(rag. Primorina Tonin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art.3 c.1 lettera b) del D.L. 174/2012 convertito

con L. 213/2012;

DATO ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

- Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale
F.to:dott. Roberto Carenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REGISTRO PUBBLICAZIONI _

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

Giorni consecutivi a partire dal 11/07/2014

- Nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Cerrione, 11/07/2014

Il Segretario Comunale
dott. Roberto Carenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data

Cerrione, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Carenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cerrione, li11/07/2014IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Roberto Carenzo